

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradiizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno

Presentato il 13 novembre 2001

(Relatori: **BUEMI**, per la II Commissione;
LANDI DI CHIAVENNA, per la III Commissione)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1934;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame attengono alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.
(*Ratifica*).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradiizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, di seguito denominato « Trattato ».

ART. 2.
(*Esecuzione*).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato stesso.

TITOLO II
NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

CAPO I.
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA.

ART. 3.
(*Arresto preliminare*).

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, la polizia giudiziaria pro-

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

TITOLO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.
(*Ratifica*).

Identico.

ART. 2.
(*Esecuzione*).

Identico.

TITOLO II
NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

CAPO I.
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA.

ART. 3.
(*Arresto preliminare*).

1. *Identico.*

cede all'arresto della persona ricercata. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministero della giustizia ed al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministero della giustizia.

4. Copia dell'ordinanza viene notificata alla persona arrestata con l'invito a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale. L'eventuale nomina del difensore deve essere comunicata immediatamente al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax, dalla direzione della casa di reclusione o depositata senza ritardo presso la cancelleria della corte d'appello.

5. Al fine di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello l'avvenuto arrivo della richiesta di consegna.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III

2. *Identico.*

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto, lo convalida con ordinanza **motivata a pena di nullità** disponendo l'applicazione di misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministero della giustizia.

4. Se l'arresto non è convalidato nel termine di cui al comma 3, la persona è immediatamente posta in libertà.

5. La persona arrestata è posta in libertà nei casi previsti dall'articolo 4, comma 3, del Trattato.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

ART. 4.

(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna).

1. Il Ministero della giustizia trasmette ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Trattato, e comunque non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento, la richiesta di consegna al presidente della corte d'appello nel cui distretto è stata arrestata preliminarmente la persona richiesta o dove la stessa vi ha la propria residenza o dimora.

2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della corte d'appello decide immediatamente con ordinanza sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta la consegna, nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità.

3. La richiesta di consegna, con i documenti allegati previsti dall'articolo 3, comma 3, del Trattato, è depositata al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui al comma 2. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

4. Se la persona della quale è richiesta la consegna non ha ancora nominato un difensore il presidente della corte d'appello, con il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, nomina un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale, e avvisa la persona della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

ART. 4.

(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna).

1. *Identico.*

2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della corte d'appello decide immediatamente con ordinanza **motivata a pena di nullità** sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta la consegna, nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il presidente della corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con ordinanza sulla richiesta di consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona della quale è richiesta la consegna.

6. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

7. L'ordinanza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.

8. L'avviso di deposito del provvedimento è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. Con la decisione contraria alla consegna è disposta la liberazione della persona richiesta in consegna se detenuta a tale fine.

ART. 5.

(Identificazione e consenso della persona richiesta in consegna).

1. Immediatamente dopo l'arresto preliminare e comunque entro cinque giorni dalla convalida prevista dall'articolo 3, comma 3, o dall'esecuzione della misura coercitiva di cui all'articolo 4, comma 2, il presidente della corte d'appello provvede all'identificazione della persona arrestata, o sottoposta a misura coercitiva, e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna. La persona arrestata o sottoposta a misura coercitiva è preventivamente informata dei dati comunicati dal Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato.

2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data

5. **La** corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con **sentenza** sulla richiesta di consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona della quale è richiesta la consegna.

6. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura **della sentenza**. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.

7. **La sentenza** è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

ART. 5.

(Identificazione e consenso della persona richiesta in consegna).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

fissata per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e ha diritto ad assistervi.

3. La persona della quale è richiesta la consegna può, prima della conclusione dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 4, comma 5, dichiarare a verbale, nel corso dell'udienza o con dichiarazione sottoscritta indirizzata al direttore della casa di reclusione, che consente ad essere consegnata. Immediatamente dopo avere ricevuto tale dichiarazione di consenso il direttore della casa di reclusione la trasmette, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello.

4. Il consenso prestato è irrevocabile.

5. In caso di dichiarazione di consenso di cui ai commi 1 e 3, il presidente della corte d'appello provvede senza ritardo alla decisione sulla richiesta di consegna.

6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, l'ordinanza è depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 4, comma 7.

ART. 6.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro le ordinanze che hanno deciso sulla consegna e contro quelle che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. **Tuttavia il Ministero della giustizia, qualora sia prossima la scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del Trattato, può disporre l'esecuzione della consegna prima della decisione sul ricorso, se il Regno di Spagna dichiara di impegnarsi a riconsegnare la persona estradata in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, **la sentenza** è depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 4, comma 7.

ART. 6.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro **i provvedimenti** che hanno deciso sulla consegna e contro **quelli** che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro **dieci** giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

5. Copia del provvedimento contenente la decisione è trasmessa al Ministero della giustizia, anche a mezzo telefax, immediatamente dopo il deposito.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

ART. 7.

(Informazioni complementari).

1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria del Regno di Spagna dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 8.

*(Comunicazione della decisione.
Consegna e rinvio della consegna).*

1. Il Ministero della giustizia comunica immediatamente al Regno di Spagna la decisione sulla richiesta di consegna. Se questa è positiva comunica al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che la persona richiesta in consegna può essere consegnata.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 7.

(Informazioni complementari).

Identico.

ART. 8.

*(Comunicazione della decisione.
Consegna e rinvio della consegna).*

Identico.

2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica altresì che l'esecuzione della consegna è rinviata e indica, se possibile, il termine finale del rinvio.

ART. 9.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale è stata concessa, il soggetto consegnato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Trasferimento temporaneo).

1. Il Ministero della giustizia assume la decisione sul trasferimento temporaneo di cui all'articolo 6, comma 2, del Trattato, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena.

2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del trasferimento temporaneo ed, even-

ART. 10.

(Trasferimento temporaneo).

Identico.

tualmente, sentita l'autorità giudiziaria che procede penalmente nello Stato, l'utilizzo, in alternativa, del sistema della videoconferenza.

CAPO II.

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA.

ART. 10.

(Richiesta di consegna).

1. La richiesta di consegna ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Trattato, è avanzata al Ministero della giustizia del Regno di Spagna, nelle forme previste dal Trattato, dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

2. Quando riceve comunicazione della decisione sulla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Trattato, dalla competente autorità del Regno di Spagna, il procuratore generale presso la corte d'appello ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

ART. 11.

(Richiesta di arresto preliminare).

1. Qualora sia necessario avanzare una richiesta di arresto preliminare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna richiede, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia alla competente autorità del Regno di Spagna, con le forme previste dal Trattato, l'arresto preliminare urgente. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

CAPO II.

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA.

ART. 11.

(Richiesta di consegna).

Identico.

ART. 12.

(Richiesta di arresto preliminare).

Identico.

CAPO III.

CONCORSO DI RICHIESTE DI CONSEGNA.

ART. 12.

(Decisione sul concorso fra richieste di consegna).

1. Il Ministero della giustizia procede a consultazioni con la competente autorità del Regno di Spagna, al fine di assumere la decisione sulla priorità nella consegna, in caso di concorso di richieste di cui all'articolo 8, comma 2, del Trattato.

CAPO III.

CONCORSO DI RICHIESTE DI CONSEGNA.

ART. 13.

(Decisione sul concorso fra richieste di consegna).

Identico.

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DI SPAGNA PER IL
PERSEGUIMENTO DI GRAVI REATI ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO
DELL'ESTRADIZIONE IN UNO SPAZIO DI GIUSTIZIA COMUNE

La Repubblica italiana e il Regno di Spagna,

CONSIDERANDO che i sistemi di governo di entrambi gli Stati sono basati su principi democratici, in cui entrambi rispettano gli obblighi sanciti dalla Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,

ESPRIMENDO la propria fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di garantire un equo processo,

CONSIDERANDO che entrambi gli Stati sono Parti Contraenti della Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, tenendo particolarmente conto dell'articolo 28 di tale Convenzione,

CONSIDERANDO che entrambi gli Stati sono Parti Contraenti della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tenendo particolarmente conto dell'articolo 59, secondo paragrafo,

CONSIDERANDO la Convenzione del 27 settembre 1996, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del Trattato dell'Unione Europea, relativa all'estradizione tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, ed in particolare il suo articolo 1, secondo paragrafo,

CONSIDERANDO in particolare l'art. 29 del Trattato dell'Unione Europea,

CONSIDERANDO l'azione comune del Consiglio dell'Unione Europea del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale tra i Paesi membri dell'Unione Europea,

CONSIDERANDO le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,

TENENDO PRESENTE la Dichiarazione congiunta dei Ministri della Giustizia della Repubblica Italiana e del Regno di Spagna, firmata a Madrid il 20 luglio 2000, per la creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia tra i due Paesi per garantire, tramite la mutua assistenza, l'esercizio dei diritti e delle libertà del cittadino eliminando gli ostacoli e gli impedimenti che possano dar luogo alla comparsa di zone di impunità nell'ambito del loro territorio,

DECISI a creare uno spazio comune in cui le sentenze penali di condanna e i provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, pronunciati in ciascuno dei due Stati, abbiano piena validità, riconoscimento ed efficacia nel territorio di entrambi gli Stati,

CONVENGONO di fare un primo, deciso e significativo passo in questo senso, concordando la soppressione dei procedimenti di estradizione per i reati gravi di terrorismo, di criminalità organizzata, di traffico di stupefacenti, di tratta di esseri umani, di abuso sessuale contro minori e di traffico illecito di armi, nei termini specificati nel presente Trattato:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano alle sentenze penali di condanna e ai provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale emessi nel corso di un procedimento penale quando tali sentenze e provvedimenti giurisdizionali sono esecutivi e concernono fatti relativi al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, al traffico di armi, alla tratta di esseri umani e all'abuso sessuale contro minori, puniti con una pena massima edittale non inferiore ad anni quattro di pena restrittiva della libertà personale.
2. La qualificazione giuridica dei fatti e la misura della pena sono determinati secondo l'ordinamento della Parte richiedente.

Art. 2

(Mutuo riconoscimento dei provvedimenti)

1. Le Parti riconoscono efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali indicati all'art. 1 e provvedono ad eseguirli alle condizioni e con le modalità stabilite nelle seguenti disposizioni del presente Trattato.
2. La qualificazione giuridica dei fatti compiuta dalla Parte richiedente è vincolante per la Parte richiesta.

Art. 3

(Trasmissione della richiesta)

1. La richiesta di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 1, allo scopo di ottenere la consegna della persona ricercata, è trasmessa dall'autorità giudiziaria competente all'autorità centrale della Parte richiesta.
2. Agli effetti del primo comma, autorità centrali sono i rispettivi Ministeri della Giustizia.
3. La richiesta deve essere accompagnata:
 - a) da una breve relazione comprendente l'esposizione dei fatti criminosi per cui viene avanzata, la qualificazione giuridica degli stessi, l'indicazione delle norme incriminatrici applicabili, delle pene previste e del tempo della commissione dei fatti, nonché le informazioni disponibili utili all'identificazione del ricercato;
 - b) da una copia legalmente autenticata del provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 1.
4. La richiesta e la documentazione di cui al primo e terzo comma possono essere inviate nella lingua della Parte richiedente.
5. Le autorità centrali di cui al primo comma procedono rispettivamente a far tradurre urgentemente il provvedimento giurisdizionale allegato alla richiesta di esecuzione a scopo di consegna trasmessa dalla Parte richiedente; la traduzione viene trasmessa senza ritardo all'autorità giudiziaria della Parte richiesta competente a provvedere.

Art. 4

(Arresto preliminare)

1. Nei casi d'urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giurisdizionale di cui all'art. 1 e siano state diffuse le ricerche all'estero a scopo di estradizione o sia stata trasmessa a mezzo telefax una richiesta preliminare urgente di esecuzione che contenga la relazione di cui all'art. 3, terzo comma, l'attestazione dell'esistenza del provvedimento, l'indicazione degli estremi dello stesso e l'impegno formale a far pervenire nel più breve tempo possibile la richiesta di esecuzione, con il relativo provvedimento giurisdizionale.
2. L'arresto deve essere confermato dall'autorità giudiziaria competente nel termine e con le forme previste dalla legislazione nazionale.
3. La persona arrestata è liberata se la richiesta di consegna non perviene alle autorità centrali indicate all'art. 3 nel termine di trenta giorni dall'arresto.

Art. 5

(Decisione sulla consegna)

1. La Parte richiesta comunica alla Parte richiedente la decisione adottata dall'autorità giudiziaria competente sulla richiesta di consegna di cui all'art. 3 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'autorità giudiziaria può rifiutare la consegna solo nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dal presente Trattato, o
 - b) nel caso in cui l'ordinamento della Parte richiesta accordi una immunità alla persona richiesta in consegna.
3. La condizione di cittadino della Parte richiesta non è ostativa alla consegna.

Art. 6

(Rinvio della consegna e trasferimento temporaneo)

1. Nel caso che la persona richiesta in consegna stia scontando una pena o sia sottoposta a procedimento penale nella Parte richiesta, la consegna alla Parte richiedente è rinviata fino al completamento dell'esecuzione nella Parte richiesta.
2. In ogni caso, quando la richiesta di consegna si riferisce ad un procedimento penale, la Parte richiesta effettua il più presto possibile il trasferimento temporaneo della persona richiesta. In questo caso le Parti determinano di comune accordo la durata e le condizioni del trasferimento. Ai fini della partecipazione della persona richiesta al procedimento penale, le Parti, in alternativa al trasferimento temporaneo, possono di comune accordo utilizzare il sistema di videoconferenza.

Art. 7

(Esecuzione della consegna)

1. La data e il luogo della consegna sono concordati nel tempo più breve possibile fra i rispettivi servizi di polizia (Uffici Centrali Nazionali Interpol) delegati dalla competente autorità giudiziaria al momento della decisione favorevole sulla consegna.
2. Per la consegna degli oggetti si applica l'art. 20 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957.
3. Le spese relative al trasferimento conseguente alla consegna, al trasferimento temporaneo di cui all'art. 6, nonché alla consegna di oggetti sono a carico della Parte richiedente.

Art. 8

(Concorso fra richiesta di consegna e domande di estradizione di Stati terzi)

1. In caso di concorso fra una richiesta di consegna presentata in base al presente Trattato e domande di estradizione presentate da Stati terzi, viene data precedenza alla richiesta di consegna.
2. In caso di concorso fra una richiesta di consegna presentata ai sensi del presente Trattato e una richiesta di consegna presentata da un Tribunale internazionale riconosciuto anche solo da una delle Parti, si procede a consultazioni fra le stesse prima che sia assunta una decisione.

Art. 9.

(Autorizzazione ad estradare a Stati terzi la persona consegnata)

1. La Parte richiedente, che ha ricevuto in consegna in base al presente Trattato la persona ricercata, in caso di richiesta di estradizione avanzata da uno Stato terzo deve, prima di procedere all'extradizione, richiedere l'autorizzazione alla Parte richiesta.
2. La domanda di autorizzazione all'extradizione di cui al primo comma è fatta nelle forme previste dalle Convenzioni internazionali applicabili fra le Parti per la riextradizione.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Trattato entrerà in vigore al momento in cui la seconda delle Parti avrà notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Le disposizioni del presente Trattato si applicano dal momento della sua entrata in vigore anche ai procedimenti di estradizione in corso, sempre che sia ritirata la domanda di estradizione.


In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispetti Governi hanno firmato il presente Trattato, redatto in duplice originale, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ognuno facente fede.

Fatto a Roma, il 28 Novembre 2000

Per la Repubblica Italiana

Il Ministro della Giustizia

Piero Fassino



Per il Regno di Spagna

Il Ministro della Giustizia

Angel Acebes Paniagua

